

COMUNE DI ALMESE

C.A.P. 10040 – PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO

MERCATINO DELL'USATO E DELL'ANTIQUARIATO MINORE.

INDICE

Articolo 1: Istituzione-definizioni-normativa di riferimento.

Articolo 2: PERIODICITA'.

Articolo 3: UBICAZIONE.

Articolo 4: ORARI.

Articolo 5: tipologia dei generi ammessi alla manifestazione.

Articolo 6: Operatori ammessi alla manifestazione.

Articolo 7: modalita, di assegnazione dei posteggi.

Articolo 8: Vendita di opere artistiche e creative di propria produzione da parte di operatori non professionisti.

Articolo 9: disposizioni generali.

Articolo 10: gestione della manifestazione, banca dati e vigilanza.

Articolo 11: SANZIONI.

Articolo 12: NORME FINALI.

Articolo 1: ISTITUZIONE - DEFINIZIONI - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

E' istituita la manifestazione denominata "MERCATINO DELL'USATO E DELL'ANTIQUARIATO MINORE", cui accedono:

- . una manifestazione collaterale di vendita di merci antiche ed usate da parte di operatori non professionisti;
- . una manifestazione collaterale di vendita di cose artistiche e creative di propria produzione, da parte di operatori non professionisti.

Per quanto concerne la parte normativa si fa riferimento alle vigenti norme sul commercio su aree pubbliche e precisamente:

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114
 Articoli 27 30;
- Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28 Articoli 10 - 11 e 25;
- Deliberazione del Consiglio Regionale 01 marzo 2000 n. 656-3799;
- Deliberazione della Giunta Regionale 02 aprile 2001 n. 32-2642;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2001 n. 47-2981;
- Deliberazione della Giunta Regionale 09 luglio 2001 n. 50-3471;
- Deliberazione della Giunta Regionale 03 agosto 2001 n. 76-3718;
- Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2001 n. 56-4290;
- Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2001 n. 85-4860;
- Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2001 n. 86-4861.

Articolo 2:

PERIODICITA'.

La Manifestazione si svolge nel territorio del Comune di Almese con cadenza trimestrale.

In caso di eccezionale e grave motivo, la manifestazione può essere temporaneamente soppressa o spostata in altra data in base alla decisione insindacabile dell'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento amministrativo.

Articolo 3:

UBICAZIONE.

La Manifestazione si svolge, a rotazione, nella Piazza Martiri della Libertà, nella Piazza Macari, nella Piazza Comba e nella via della Chiesa.

Durante lo svolgimento della manifestazione è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree interessate, previa adozione di apposita ordinanza.

Articolo 4:

ORARI.

L'orario della manifestazione è fissato dalle ore 08:00 alle ore 19:00.

Le aree destinate alla manifestazione sono accessibili agli operatori dalle ore 07:00.

Entro l'orario stabilito per l'inizio della manifestazione tutti i veicoli dovranno essere allontanati dall'area destinata alla vendita.

L'operatore potrà dare inizio allo sgombero del posteggio non prima di un'ora dall'orario fissato per la fine della manifestazione. Salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati, lo sgombero del posteggio prima dell'orario stabilito comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11.

Articolo 5: TIPOLOGIA DEI GENERI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE.

Alla manifestazione sono ammessi alla vendita solo oggetti usati, di antiquariato minore e di collezionismo vario, purchè usati, ascrivibili alle seguenti categorie merceologiche:

- OGGETTISTICA:
 - . filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico)
 - . numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico);
 - . libri, riviste, giornali ed altri documenti di stampa
 - . atlanti, mappe e stampe
 - . manoscritti ed autografi
 - . materiale per la scrittura e relativi accessori
 - . cartoline e fotografie
 - . monili e orologi (da polso, da tasca, da muro o da tavolo)
 - . strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione
 - . dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione
 - . abiti e biancheria "della nonna"
 - . pizzi, merletti, tovaglie e servizi da tavola
 - . giochi, giocattoli, modellismo, soldatini, figurine e schede telefoniche
 - . articoli militari ed onorificenze
 - . articoli casalinghi
 - . attrezzi da lavoro e da giardino
- MOBILI E COMPLEMENTI D'ARREDO:
 - . mobili
 - . opere di pittura, scultura, grafica e disegni

- . ceramiche, vetri ed accessori d'arredamento
- . silver- plate
- . tappeti ed arazzi
- . tessuti
- . statue da giardino ed elementi di architettura

Agli effetti del presente Regolamento si intendono oggetti di antiquariato quelli vecchi almeno di 50 anni, con riferimento alla data di costruzione dell'oggetto e non all'età del materiale usato per la realizzazione, la ricostruzione, il completamento o l'abbellimento.

Ai sensi dell'art. 247 del R.D. 06/05/40 n. 635, come modificato dal D.P.R. 28/05/01 n. 311, per i beni non di modico valore è fatto obbligo all'operatore di munirsi della **presa d'atto di vendita di cose antiche e usate** di cui all'art. 126 del T.U.L.P.S. Ai fini del presente Regolamento per modico valore si intende quello non superiore ad EURO 500,00.

In questo settore della manifestazione è vietata la vendita di cose nuove o di recente fabbricazione, comprese le imitazioni di oggetti antichi.

La Polizia Municipale è autorizzata a richiedere il ritiro di merci che, a proprio insindacabile giudizio, non presentino i requisiti di cui sopra e, in caso di rifiuto e recidiva, a disporre l'allontanamento dell'operatore dalla manifestazione.

E' vietata la vendita di oggetti preziosi. Per oggetti preziosi si intendono gli oggetti costruiti in tutto o in parte da metalli preziosi, nonché i coralli e le perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e le pietre preziose. Per pietre preziose si intendono diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se ceduti sciolti, e ogni altra pietra che sia unita ai metalli di cui al citato decreto.

E' altresì vietata la vendita di beni culturali ed ambientali previsti dal D. Lgs. 490/99, senza la prescritta autorizzazione ministeriale. Per beni culturali si intendono tutti i beni immobili e mobili rientranti nel patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario, così come definiti dal citato decreto.

Ogni operatore è personalmente responsabile, a tutti gli effetti, della provenienza ed autenticità della merce posta in vendita.

Articolo 6: OPERATORI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE.

A questo mercato possono partecipare gli operatori non professionisti dell'usato, e pertanto non in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

Tali posteggi vengono assegnati giornalmente soltanto a titolari di autorizzazione temporanea rilasciata ai sensi del Titolo IV, Capo IX della D.G.R. n. 32-2642/01 e s.m.i. per il settore NON ALIMENTARE.

Ad uno stesso operatore non potrà essere assegnato più di un posteggio.

Pertanto possono partecipare esclusivamente i soggetti che, non titolari di alcuna autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, intendono effettuare l'attività di vendita di merci usate in modo del tutto occasionale ed a titolo non continuativo. Essi devono essere in possesso di autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche per i prodotti di cui al settore NON ALIMENTARE

rilasciata dal Comune di Almese esclusivamente per il giorno di svolgimento di ogni singola manifestazione.

Quando necessario, secondo quanto previsto nei paragrafi precedenti, il titolare dovrà essere in possesso della presa d'atto per la vendita di cose antiche ed usate.

Della non professionalità e dell'occasionalità dell'attività di vendita, unitamente al possesso dei requisiti di legge, dovrà essere resa specifica dichiarazione contestuale alla domanda di autorizzazione.

Affinchè una eccessiva fraquenza del medesimo operatore non concretizzi un'attività di tipo imprenditoriale, e per consentire un "turnover" che vivacizzi l'iniziativa, non è consentito il rilascio di più di cinque autorizzazioni temporanee nel medesimo anno solare.

Trattandosi di mercato con merceologia specializzata, il titolare potrà porre in vendita esclusivamente i prodotti che saranno specificati nell'autorizzazione.

I minorenni non sono ammessi a partecipare alla manifestazione.

Articolo 7: MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI.

Il rilascio dell'autorizzazione temporanea costituisce concessione giornaliera di posteggio, che ha validità esclusivamente per il giorno di svolgimento della manifestazione, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi a nessun titolo. Essa indica espressamente i generi merceologici autorizzati; non è pertanto consentita la vendita di merci diverse da quelle indicate.

Non è ammessa la rappresentanza, per cui il titolare dell'autorizzazione dovrà essere presente durante lo svolgimento dell'attività di vendita.

La persona autorizzata assume direttamente la responsabilità derivante da eventuali danni all'area di propria competenza, nonché di quelli apportati ai terzi, dai quali resta esclusa, in ogni caso, l'Amministrazione Comunale.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione temporanea, regolare ai fini dell'imposta sul bollo, è presentata a mano od inoltrata al Comune di Almese con lettera raccomandata, la medesima deve pervenire all'Ufficio Protocollo comunale entro e non oltre il giorno 20 del mese precedente a quello per il quale si presenta l'istanza.

La domanda può essere presentata soltanto per il giorno di svolgimento, e un medesimo soggetto non può presentare più di una domanda per uno stesso giorno.

Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori del termine indicato sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità per le successive manifestazioni.

L'Ufficio di Polizia Municipale esaminerà le domande validamente pervenute e rilascerà l'autorizzazione con contestuale concessione del posteggio sulla base di una specifica graduatoria formata, tenendo conto, dell'ordine cronologico di data di ricevimento all'Ufficio Protocollo Comunale.

La graduatoria sarà affissa all'Albo Pretorio fino al giorno di svolgimento della manifestazione ed ha validità di comunicazione ai fini legali.

I posteggi vengono assegnati dall'Ufficio di Polizia Municipale o da persona incaricata in ordine di graduatoria in base alle preferenze espresse, ove possibile, o in mancanza a proprio insindacabile giudizio.

Gli assegnatari del posteggio saranno tempestivamente invitati al ritiro dell'autorizzazione(previa consegna di marca da bollo per il rilascio), che dovrà avvenire improrogabilmente entro le ore 12:00 del venerdì precedente allo svolgimento della manifestazione.

Il mancato ritiro dell'autorizzazione comporterà l'esclusione dalla manifestazione.

Nessuna graduatoria "residuale" è prevista per i soggetti che, pur avendo presentato validamente la propria domanda, siano rimasti esclusi per indisponibilità di posti, né l'esclusione comporta alcun tutolo di priorità su manifestazioni successive.

Nessuna assegnazione sarà effettuata il giorno di svolgimento della manifestazione, anche in caso di posteggi rimasti liberi.

Articolo 8:

VENDITA DI OPERE ARTISTICHE E CREATIVE DI PROPRIA PRODUZIONE DA PARTE DI OPERATORI NON PROFESSIONISTI.

Agli operatori non professionisti che esercitano la vendita delle proprie opere artistiche e creative, non in possesso dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche vengono assegnati i posteggi soltanto a titolari di autorizzazione temporanea rilasciata ai sensi del Titolo IV, Capo IX della D.G.R. n. 32-2642/01 e s.m.i. per il Settore Non Alimentare.

Ad un operatore non potrà essere assegnato più di un posteggio.

E' ammessa la vendita di oggetti creativi ed artistici inequivocabilmente e totalmente di produzione da parte del richiedente. Non è ammessa la vendita di merci acquistate, se non previo intervento dell'operatore che ne modifichi in modo essenziale la forma o l'utilizzo rispetto alla funzione originaria, per il riuso.

E' ammessa la vendita di opere artistiche (quadri, sculture, ecc.) di propria creazione.

La Polizia Municipale è autorizzata a richiedere il ritiro delle merci che, a proprio insindacabile giudizio, non presentino i requisiti di cui sopra e, in caso di rifiuto o recidiva, a disporre l'allontanamento dell'operatore dalla manifestazione.

Possono partecipare esclusivamente i soggetti che, non titolari di alcuna autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, intendono effettuare l'attività di vendita di oggetti creativi ed artistici di propria produzione in modo del tutto occasionale e a titolo non continuativo, in possesso di autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche di cui al settore NON ALIMENTARE rilasciata dal Comune di Almese esclusivamente per il giorno di svolgimento di ogni singola manifestazione.

Della produzione personale, della non professionalità e dell'occasionalità dell'attività di vendita, unitamente al possesso dei requisiti previsti dalla legge, dovrà essere resa specifica dichiarazione contestuale alla domanda di autorizzazione.

Affinchè una eccessiva frequenza del medesimo operatore non concretizzi un'attività di tipo imprenditoriale, e per consentire un turnover che vivacizzi l'iniziativa, non è consentito il rilascio di più di cinque autorizzazioni temporanee nel medesimo anno solare.

I minorenni non sono ammessi a partecipare alla manifestazione.

Il rilascio dell'autorizzazione temporanea costituisce **concessione giornaliera di posteggio**, che ha validità esclusivamente per il giorno di svolgimento della manifestazione, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi a nessun titolo. Essa indica espressamente i generi merceologici autorizzati; non è pertanto consentita la vendita di merci diverse da quelle indicate.

Non è ammessa la rappresentanza, per cui l'intestatario dell'autorizzazione dovrà essere presente durante lo svolgimento dell'attività di vendita.

Il concessionario assume direttamente la responsabilità derivante da eventuali danni all'area di propria competenza, nonché di quelli apportati ai terzi, dai quali resta esclusa, in ogni caso, l'Amministrazione Comunale.

La **domanda** per il rilascio dell'autorizzazione temporanea, regolare ai fini dell'imposta sul bollo, è presentata a mano od inoltrata al Comune di Almese con lettera raccomandata, e deve pervenire all'Ufficio Protocollo comunale <u>entro e non oltre il giorno 20 del mese precedente</u> a quello per il quale si presenta l'istanza.

La domanda può essere presentata soltanto per un giorno di svolgimento, e un medesimo soggetto non può presentare più di una domanda per uno stesso giorno di svolgimento.

Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori del termine indicato sono respinte, e non danno luogo ad alcuna priorità per le successive manifestazioni.

Entro il giorno 25 del mese precedente a quello di svolgimento, l'Ufficio Polizia Municipale esamina le domande validamente pervenute e rilascia l'autorizzazione con contestuale concessione del posteggio sulla base di una specifica graduatoria formata tenendo conto dell'ordine cronologico di data di ricevimento all'Ufficio Protocollo comunale.

La graduatoria sarà affissa all'Albo Pretorio comunale fino al giorno di svolgimento della manifestazione, e ha validità di comunicazione ai fini legali.

I posteggi sono assegnati dall'ufficio di Polizia Municipale o da persona delegata.

Gli assegnatari di posteggio saranno tempestivamente invitati al ritiro dell'autorizzazione (previa consegna di marca da bollo per il rilascio), che dovrà avvenire entro le ore 12:00 del venerdì precedente la manifestazione.

Il mancato ritiro dell'autorizzazione comporterà l'esclusione dalla manifestazione.

Nessuna graduatoria residuale è prevista per i soggetti che, pur avendo presentato validamente la propria domanda, siano rimasti esclusi per indisponibilità di posti, né l'esclusione comporta alcun titolo di priorità su manifestazioni successive.

Nessuna assegnazione sarà effettuata il giorno di svolgimento della manifestazione, anche in caso di posteggi rimasti liberi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa riferimento alle norme nazionali e regionali in materia di commercio su aree pubbliche, qualora applicabili.

Articolo 9:

DISPOSIZIONI GENERALI.

Le concessioni temporanee sono assoggettate al pagamento della **Tassa di** Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) e della **Tassa di** Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.).

Il Comune determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento della T.O.S.A.P. e della T.A.R.S.U. con proprio atto deliberativo, ed in base alle disposizioni vigenti in materia.

Il pagamento sarà effettuato agli Agenti di Polizia Municipale a ciò incaricati, i quali rilasceranno una ricevuta.

Salva l'applicazione di sanzioni previste da altre norme, il mancato pagamento della T.O.S.A.P., una volta accertato, costituisce motivo per la sospensione, previa diffida, dell'autorizzazione al commercio con conseguente divieto di svolgimento dell'attività sull'area comunale per un periodo non superiore a tre giorni.

In caso di persistenza o recidiva è prevista la revoca della concessione di suolo pubblico.

E' fatto divieto ai commercianti su aree pubbliche di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica senza preventiva autorizzazione, anche verbale, della Polizia Municipale.

Gli allacciamenti ed il consumo sono a totale carico degli utenti. Gli importi sono dovuti a titolo di rimborso forfetario per i consumi, sono rivedibili annualmente in funzione delle eventuali variazioni dei costi dell'energia elettrica, e sono riscossi durante lo svolgimento della manifestazione.

Gli operatori che partecipano alla manifestazione devono:

- rispettare le normative in materia fiscale;
- provvedere a propria cura alle operazioni di carico, sistemazione e scarico della merce, rispondendo di eventuali danni a terzi;
- rispondere personalmente e a tutti gli effetti della provenienza ed autenticità degli oggetti esposti, e rilasciare su richiesta degli acquirenti adeguata certificazione;
- tenere sgombro da rifiuti lo spazio occupato. Al termine delle operazioni di vendita, debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere per essere successivamente asportati a cura del Comune;
- rispettare gli orari della manifestazione;
- osservare, per ragioni di uniformità, l'allineamento del fronte di vendita;
- non lasciare il posteggio incustodito;
- indicare chiaramente il prezzo di vendita con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti;
- esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza sull'area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale, le ricevute attestanti i pagamenti dei tributi dovuti al Comune, la concessione del posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, per l'espletamento dei loro compiti istituzionali;
- attenersi a tutte le norme di legge che regolano il commercio e le fiere nonché alle disposizioni del presente regolamento ed alle ulteriori disposizioni che il Comune riterrà impartire per il migliore funzionamento della manifestazione.

E' vietato:

- porre in vendita merci diverse da quelle per le quali è stata rilasciata la concessione del posto, e stabilite dal presente Regolamento;
- l'abbinamento dei banchi di vendita, anche se fatto tra parenti aventi ognuno una propria autorizzazione di esercizio;
- cambiare posteggio assegnato;
- il commercio di qualsiasi oggetto per estrazioni a sorte;
- disturbare il regolare svolgimento delle operazioni di spunta o di occupazione dei posteggi da parte degli operatori aventi titolo;

- farsi rappresentare, se non nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento;
- annunciare con grida, clamori e mezzi sonori prezzo e qualità delle merci poste in vendita, attirare acquirenti con rumori e schiamazzi, recare molestia durante l'esercizio di vendita, usare parole o compiere atti sconvenienti;
- usare altoparlanti od altri mezzi per la diffusione della voce e della musica;
- ascoltare mezzi di riproduzione sonora di qualsiasi tipo se non a scopo dimostrativo e comunque a volume molto basso e tale da non recare disturbo alla pubblica quiete;
- ostacolare in qualsiasi modo, anche indiretto, la libertà delle contrattazioni, e spargere artificiose notizie tendenti a provocare alterazione dei prezzi;
- pubblicizzare ditte o enti non partecipanti alla manifestazione;
- gettare e depositare sul suolo rifiuti;
- depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacenti;
- recare danno agli impianti, alle fontanelle e alle pavimentazioni (in caso di violazione, oltre alle misure disciplinari, il danno dovrà essere totalmente risarcito);
- procedere alla vendita di liquidi infiammabili, utilizzare bombole di gas e accendere fuochi sul mercato;
- circolare in bicicletta e condurre cani sprovvisti di museruola e guinzaglio;
- parcheggiare auto o altri veicoli in area destinata alla manifestazione;

Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento. I pali di sostegno e quant'altro analogo non devono essere inferiori a mt. 2,00 di altezza, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia.

Articolo 10: GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE, BANCA DATI E VIGILANZA.

La gestione della manifestazione dal punto di vista amministrativo è affidata all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Almese.

Presso l'Ufficio di Polizia Municipale è altresì istituita e tenuta la banca dati relativa alle presenze degli operatori alla manifestazione.

La vigilanza spetta al Comando di Polizia Municipale:

- sovrintende alle procedure di insediamento della manifestazione;
- gestisce l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti liberi mediante tenuta di apposita graduatoria;
- verifica il possesso delle autorizzazioni temporanee;
- fa osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale;
- fa osservare il rispetto del presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che possano verificarsi nel corso della manifestazione.

Articolo 11:

SANZIONI.

- 1 chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 2.582,00 a EURO 15.493,00 e la confisca delle attrezzature e della merce, come previsto dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98;
- 2 Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione istitutiva della manifestazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 516,00 a EURO 3.098,00, come previsto dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 114/98;
- 3 Chiunque avendo titolo di partecipazione violi le prescrizioni e i divieti previsti dal presente Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 50,00 a EURO 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00;
- 4 In caso di recidiva, che si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione, il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale applicherà la sanzione accessoria della sospensione dalla partecipazione alla manifestazione da un minimo di una ad un massimo di sei edizioni, a seconda della gravità;
- 5 Se dalla violazione di norme del presente Regolamento o dall'inosservanza di prescrizioni specifiche, contenute nell'atto di autorizzazione, derivano danni a beni comunali, il responsabile, fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino;
- 6 Per le violazioni di cui al presente articolo, l'Autorità competente è il Comune di Almese; alla medesima Autorità pervengono i proventi derivanti dal pagamento in misura ridotta o dalle ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Articolo 12:

NORME FINALI.

Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento, si fa specifico riferimento alle leggi vigenti nel settore.

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'esecutività della deliberazione d'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Con l'entrata in vigore è da ritenersi annullata ogni altra norma regolamentare in materia.